

ALLEGATO “N”

Obiettivo Operativo 2.3
CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE ART. 2 DELLA L.R. 12 DEL 28.11.2007
(Avviso DD Struttura di Missione UOGP n. 31 del 14/9/2012 pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 14 Settembre 2012)

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA **RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DI ACCONTI**

*Regione Campania
Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive*

*Centro Direzionale Napoli Isola A6
80143 Napoli*

Premesso che:

- a) con Deliberazione n. 78 del 5 febbraio 2010 è stato approvato il “Disciplinare Attività Produttive” *(in caso di Intervento di potenziamento innovativo)*; con Deliberazione n. 79 del 5 febbraio 2010 è stato approvato il “Disciplinare Ricerca, Sviluppo e Innovazione” *(in caso di Intervento di evoluzione innovativa)*;
- b) con Decreto Dirigenziale della Struttura di Missione UOGP n° 31 del 14 settembre 2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 58 del 14 Settembre 2012, è stato approvato l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Contratto di Programma Regionale per lo sviluppo innovativo delle filiere manifatturiere strategiche in Campania, con Allegati;
- c) l'impresa, Soggetto Richiedente, (in seguito indicata per brevità **contraente**”), con sede legale in codice fiscale partita IVA iscritta nel Registro delle imprese di al n. ha presentato come Soggetto Proponente (in caso di Impresa Proponente), a mezzo del Consorzio, Soggetto Proponente, (in caso di Consorzio Proponente), alla Regione Campania, codice fiscale 80011990639 (in seguito indicata per brevità **“Regione”**), la domanda acquisita alle ore **00,00 del 00/00/2012**, C.U.C.P. (identificativo Codice Unico Contratto Programma);
- d) la suddetta domanda di agevolazioni prevede la realizzazione di un Piano Progettuale Aziendale/Piano Definitivo riguardanti la/le unità locale/i sita/e nel/i Comune/i di
- e) la Regione, che con decreto dirigenziale n° ____ del ____ della Direzione Generale 51.02 è stato preso atto del Piano Definitivo degli Interventi del Consorzio ____/Impresa ____ *(in caso di Consorzio)* e del Piano Progettuale Aziendale dell'Impresa _____, e concesso a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 2.3 “Sistemi e filiere produttive”, attività a) del POR FESR 2007/13 un contributo in conto capitale pari ad € ____ (diconsi euro ____);
- f) l'art. 32 “Modalità di erogazione delle agevolazioni” del suddetto Disciplinare 78/2010 *(in caso di Intervento di potenziamento innovativo)* l'art. 29 “Modalità di erogazione delle agevolazioni” del suddetto Disciplinare 79/2010 *(in caso di Intervento di evoluzione innovativa)* prevede al comma 6 che “la prima quota, a titolo di anticipazione, pari al massimo al 30% del contributo assegnato, sarà erogata dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa destinataria ai sensi del disposto del D.P.R. n. 445/2000 e redatta su apposito modulo definito dall'Amministrazione Regionale”;
- g) l'art. 10 del Contratto prevede, in particolare, che alla domanda di erogazione dei contributi debba essere allegata, unitamente ad altri documenti, anche “fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari all'anticipazione richiesta e con durata non inferiore al termine previsto per il completamento degli investimenti ed eventualmente prorogabile.

ALLEGATO "N"

La firma apposta in calce alla fidejussione o alla polizza assicurativa dal funzionario incaricato dovrà essere autenticata da un notaio, con la convalida dei poteri di firma del firmatario e della sua capacità di impegnare la società emittente. La fideiussione/polizza sarà estinta a seguito dell'effettuazione di tutti i controlli";

- h) in particolare, poi, l'art. 10 del suddetto contratto sottoscritto dalle parti, prevede che "l'erogazione della prima quota delle agevolazioni a titolo di anticipazione - omissis -, è disposta dietro presentazione di apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante" dell'impresa Beneficiaria "entro 30 giorni dalla firma del presente contratto";
- i) La Società/Assicurazione/Banca _____ ha preso visione del Disciplinare e del Contratto sottoscritto dalle parti in data ____ ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate negli atti medesimi e nella relativa normativa di riferimento;

TUTTO CIO' PREMESSO e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

La sottoscritta _____ (1) e (2) (in seguito indicata per brevità "banca") con sede legale in _____ alla via _____, n° ____, P.IVA _____, iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia n° _____, a mezzo del sottoscritto sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, nella qualità di _____,

La sottoscritta _____ (1) e (2) (in seguito indicata per brevità "assicurazione") con sede legale in _____ alla via _____, n° ____, P.IVA _____, iscritta nel Registro delle imprese territorialmente competente di _____ al n. _____, R.E.A. n° _____, provvedimento I.V.A.S.S di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, ivi incluso il ramo cauzioni, n° _____ del _____ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° _____ del _____, a mezzo del sottoscritto sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, nella qualità di _____,

La sottoscritta _____ (1) e (2) (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in _____ alla via _____, n° ____, P.IVA _____, iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, presso la Banca d'Italia, a mezzo del sottoscritto sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, nella qualità di _____,

dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse della contraente ed a favore della Regione Campania, per la restituzione della somma spettante a titolo di anticipazione, fino alla concorrenza dell'importo di € ____ (diconsi Euro ____) corrispondente alla quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:

ART. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dalla Regione con l'indicazione della/e inadempienza/e riscontrata/e, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni previste dal Disciplinare del Contratto di Programma approvato con D.G.R. 78/2010 (in caso di Intervento di potenziamento innovativo) o D.G.R. 79/2010 "(in caso di Intervento di evoluzione innovativa) e dal contratto sottoscritto in data _____, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

ALLEGATO “N”

operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione del contributo in questione e quella del rimborso.

Inoltre nel caso di ritardo nella restituzione dell'importo richiesto e garantito, comprensivo di interessi e spese opportunamente indicati, la banca/assicurazione/società corrisponderà a proprie spese i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di 5 punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

ART. 2

AVVISO DI SINISTRO-PAGAMENTO

La sottoscritta banca/assicurazione/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre giorni 15 (quindici) dalla ricezione di detta richiesta, cui, peraltro, non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

ART. 3

DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia ha efficacia minima di due anni, a far data dal suo rilascio decorsi i quali la stessa è rinnovata automaticamente con scadenze semestrali finché la Regione non ne abbia disposta l'escussione ovvero ne abbia disposto lo svincolo a mezzo pec inviata, contestualmente, alla banca/assicurazione/società ed alla contraente, presso le rispettive sedi legali così come risultanti dalle premesse, a conclusione del procedimento di rilascio del certificato di agibilità di cui agli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii..

Nel corso della durata del finanziamento la banca/assicurazione/società non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

ART. 4

RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE

La sottoscritta banca/assicurazione/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

ART. 5

ACCETTAZIONE DELLA POLIZZA

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione, non sia comunicato alla contraente e alla banca/assicurazione/società che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

ART. 6

PREMIO

Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione: in caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla banca/società.

In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione del premio e comunque fino a quando la banca/assicurazione/società non sarà definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con la presente polizza, la contraente è tenuta al pagamento in via anticipata di supplementi di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio: il mancato pagamento di essi non potrà essere opposto alla Regione.

ART. 7

RIVALSA

ALLEGATO “N”

La contraente ed i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla banca/assicurazione/società, a richiesta scritta di quest'ultima, quanto dalla stessa pagato alla Regione, oltre tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.

ART. 8

RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la banca/assicurazione/società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ART. 9

CONTROGARANZIA

Nei casi previsti dall' art. 1953 del codice civile, la banca/assicurazione/società può pretendere che la contraente provveda a costituire in pegno contanti o titolo ovvero prestiti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Amministrazione dalla banca/assicurazione/società.

ART. 10

IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico della contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla banca/assicurazione/società.

ART. 11

FORMA DELLA COMUNICAZIONI

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla banca/assicurazione/società ed alla contraente, in dipendenza della presente polizza, per essere valide, devono essere inviate esclusivamente a mezzo pec indirizzate rispettivamente, alla sede legale della banca/assicurazione/società e per conoscenza all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ed alla sede legale della contraente, così come risultanti dalla premessa.

ART. 12

FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra la banca/assicurazione/società e la contraente, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la sede legale della banca/assicurazione/società.

La presente polizza è redatta in tre esemplari originali, fideiussore, contraente e Regione Campania.

Il fideiussore

Il contraente

Le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le clausole di cui agli artt. 1 “Oggetto della Garanzia”, 2 “Avviso di Sinistro - Pagamento”,

3 “Durata della Garanzia”, 4 “Rinuncia alla Preventiva Escussione”, 5 “Accettazione della Polizza”, 6 “Premio”, 7 “Rivalsa”, 8 “Rivalsa delle Spese di Recupero”, 9 “Controgaranzie”, 10 “Imposte e tasse”, 11 “Forma delle comunicazioni”, 12 “Foro Competente”.

Il fideiussore

Il contraente

ALLEGATO “N”

1)Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria;

2)Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese territorialmente competente, il R.E.A., nonché numero, data e pubblicazione sulla G.U. del provvedimento I.S.V.A.P. di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, ivi incluso il ramo cauzioni; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, presso la Banca d'Italia.